



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

(art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. 81/08)

e

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/08)

Oggetto dell'appalto:

Fornitura di una macchina aprisacchi per rifiuti provenienti da r.d.

Azienda Committente:

Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio – UodP “Rifiuti”

Datore di lavoro Committente

Ing. Domenico Pallaria

Luogo in cui si svolgerà l'appalto

Impianto di trattamento e valorizzazione RSU di Catanzaro località Cucullera Nobile-Alli (Cz).



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Premessa

Il presente documento ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da adottare per eliminare o dove non possibile ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza temporale prevista delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le aziende appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare al fine di eliminare o dove non possibile ridurre al minimo i rischi correlati alle interferenze.

Prima dell'affidamento di lavori in appalto, il datore di lavoro committente ha l'onere ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi.

Alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischio da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente)
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da utilizzare
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.)
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso

Le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di lavoro Committente attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l'esecuzione delle opere. Durante tali riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende appaltatrici, i lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008).

Durante l'esecuzione delle attività, le aziende appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività da parte di aziende appaltatrici e lavoratori autonomi non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le aziende committenti e per le aziende ed i lavoratori autonomi appaltatori.

Le aziende appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure e procedure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

Pertanto, in base alle suddette riflessioni, si ritiene necessario procedere alla redazione del DUVRI e alla conseguente stima dei costi della sicurezza.



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

1.1 Contenuti minimi del DUVRI

Il DUVRI redatto a conclusione della valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere (Art. 28 del D.L. 81/08):

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il DUVRI verrà modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

1.2 Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente con relative sanzioni

Si riportano gli Artt. 17, 18 e 29 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09, che stabiliscono gli obblighi, con relative sanzioni, a carico del datore di lavoro e del dirigente.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3)

(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro)

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5**, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. **Il documento è consultato esclusivamente in azienda.**

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)

[L'applicazione della sanzione di cui ... (sopra)..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

(Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)

Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - dirigente)

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) << -- soppressa -- >>

Leggenda:

- in **rosso** si riportano le integrazioni, le correzioni e le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09;
- in **celeste** si riportano le sanzioni aggiornate al D. Lgs. 106/09.



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

2. La Valutazione del rischio interferente

Valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all'individuazione delle situazioni che possono verificarsi, fra Stazione Appaltante e Appaltatore, pregiudizievoli per la sicurezza e salute dei lavoratori.

In attesa di definizione di tali procedure, per effettuare la valutazione del rischio e normalmente applicato il seguente schema operativo:

1. Identificazione dei fattori di rischio;
2. Identificazione dei lavoratori esposti;
3. Stima dell'entità delle esposizioni.

Di seguito è illustrata la metodologia adottata per lo svolgimento di ciascuna fase.

METODO DI CALCOLO DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi è uno strumento operativo che permette al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

L'**Entità del danno** [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

- [E4] = 4 Entità del danno: gravissimo
- [E3] = 3 Entità del danno: grave
- [E2] = 2 Entità del danno: serio
- [E1] = 1 Entità del danno: lieve

La **Probabilità di accadimento** [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

- [P4] = 4 Probabilità di accadimento: alta
- [P3] = 3 Probabilità di accadimento: media
- [P2] = 2 Probabilità di accadimento: bassa
- [P1] = 1 Probabilità di accadimento: bassissima



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato procedendo al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il **Rischio** [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

| Rischio [R] | Probabilità bassissima [P1] | Probabilità bassa [P2] | Probabilità media [P3] | Probabilità alta [P4] |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Danno lieve [E1] | Rischio basso [P1] x [E1] = 1 | Rischio basso [P2] x [E1] = 2 | Rischio moderato [P3] x [E1] = 3 | Rischio moderato [P4] x [E1] = 4 |
| Danno serio [E2] | Rischio basso [P1] x [E2] = 2 | Rischio moderato [P2] x [E2] = 4 | Rischio medio [P3] x [E2] = 6 | Rischio rilevante [P4] x [E2] = 8 |
| Danno grave [E3] | Rischio moderato [P1] x [E3] = 3 | Rischio medio [P2] x [E3] = 6 | Rischio rilevante [P3] x [E3] = 9 | Rischio alto [P4] x [E3] = 12 |
| Danno gravissimo [E4] | Rischio moderato [P1] x [E4] = 4 | Rischio rilevante [P2] x [E4] = 8 | Rischio alto [P3] x [E4] = 12 | Rischio alto [P4] x [E4] = 16 |

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

- 11 ≤ [R] ≤ 16 Rischio: alto
- 8 ≤ [R] ≤ 10 Rischio: rilevante
- 5 ≤ [R] ≤ 7 Rischio: medio
- 3 ≤ [R] ≤ 4 Rischio: moderato
- 1 ≤ [R] ≤ 2 Rischio: basso

La valutazione del rischio si conclude con l'individuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio d'interferenza.

Le misure da adottare presentano diversa intensità e priorità in relazione al giudizio relativo al livello di rischio.

Al fine di predisporre i relativi interventi di prevenzione da adottare (programma degli interventi) i livelli di rischio sono suddivisibili in 4 classi di priorità di intervento secondo lo schema seguente



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

1. Priorità immediata – Livello di Rischio Altissimo
interventi e misure da eseguire immediatamente.

2. Priorità alta – Livello di Rischio Alto
interventi e misure da eseguire in tempi brevi.

3. Priorità moderata - Livello di Rischio Moderato
interventi e misure migliorative da programmare nel breve - medio termine.

4. Priorità lieve - Livello di Rischio Lieve
interventi e misure non sono indispensabili.
Il rischio va comunque tenuto sotto controllo.

3. Descrizione dell'opera

Fornitura, comprensiva di posa presso l'impianto di trattamento e valorizzazione RSU di Catanzaro loc. Alli, di una macchina aprisacchi da adibirsi all'apertura dei sacchetti di contenimento di rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata di cui ai seguenti codici:

- **CER 15.01.01** imballaggi in carta e cartone,
- **CER 20.01.01** carta e cartone,
- **CER 15.01.02** imballaggi in plastica,
- **CER 20.01.39** plastica,
- **CER 15.01.06** imballaggi in materiali misti,
- **CER 15.01.07** imballaggi in vetro,
- **CER 20.01.02** vetro.



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Anagrafica Azienda Committente

| | |
|--------------------------|---|
| Committente | <i>Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio – UodP “Rifiuti”</i> |
| Sede Legale | Via Cosenza 1, 88100 Catanzaro Lido (Cz) |
| Tel. Fax. | 0961-857319 -- 0961857251 |
| Datore di lavoro | PALLARIA ING. DOMENICO |
| RSPP | |
| Medico Competente | |
| RLS | |

Dati relativi all'impresa che risulterà aggiudicataria

| |
|---|
| Azienda appaltatrice |
| Datore di lavoro |
| Tel. Fax. |
| Responsabile tecnico per il relativo appalto |
| RSPP |
| Medico Competente |
| RLS |

Attualmente l'impianto di trattamento e valorizzazione RSU di Catanzaro loc. Alli è gestito dalla Società DANECO IMPIANTI Spa i cui referenti sono.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Datore di lavoro | Dott. Massimo Ferlini |
| RSPP | Ing. Oddo Maurizio |
| Medico Competente | Dott. Domenico Creniti |
| RLS | Antonio Nocita |
| Capo Impianto | Dott. Claudio Guarneri |



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Norme generali

1. La Ditta Appaltatrice, prima di entrare nei depositi aziendali, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico ai seguenti referenti aziendali:

Dott. Claudio Guarneri

2. Tutti gli operatori della Ditta Appaltatrice presenti all'interno dei depositi dovranno indossare un cartellino identificativo con la foto e il logo o nome della Ditta.

3. La Ditta Appaltatrice dovrà proteggere i lavoratori dai rischi residui propri delle lavorazioni specifiche del settore e dotare tutti gli operatori dei necessari DPI, assumendosi la responsabilità derivante dagli obblighi di legge. I DPI e le soluzioni organizzative adottate per la protezione dai rischi residui dovranno essere adeguate e in linea con le disposizioni vigenti. Eventuali difformità saranno sanzionate con l'applicazione della penale prevista nel Capitolato di gara.

4. La Ditta Appaltatrice dovrà durante i lavori all'interno dei siti impiantistici, rispettare tutte le norme a salvaguardia dell'ambiente (emissioni, rumori, scarichi ecc.) e adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare incidenti che possano causare danni alle persone e alle cose.

5. Eventuali emergenze ambientali prodotte durante i lavori, come ad esempio lo sversamento accidentale di sostanze tossiche, gasolio, detersivi ecc..., dovranno essere immediatamente comunicate al referente della Daneco Impianti Spa ed al Responsabile del Procedimento della Regione Calabria, in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile per limitare i danni all'ambiente.

6. L'appaltatore è tenuto a operare evitando di produrre rumori molesti verso l'ambiente esterno



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze ed individuazione delle Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

4. Rischi specifici dell'attività

SC. 06 Rischio di accesso e di passaggio di personale non incaricato

| | |
|---|---|
| Contratto di del | Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d. |
| Attività di Descrizione | Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo. |
| Descrizione Rischio Interferente | Se l'area di lavoro non viene adeguatamente delimitata ed il passaggio interdetto, si può facilmente introdurre personale non addetto ai lavori. I rischi sono elevati se le lavorazioni riguardano la movimentazione di carichi su quote differenti. |
| Misure da adottare | MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente l'inizio dei lavori Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica degli ambienti di lavoro, con l'obiettivo di individuare gli elementi di pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie a evitare le situazioni di pericolo. MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio Per impedire l'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre: <ul style="list-style-type: none">• Recintare adeguatamente le aree di lavoro• Esporre l'apposita cartellonistica di sicurezza• Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell'area delimitata |
| Soggetto preposto all'attuazione | |



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicità del
controllo

Elenco DPI e
segnaletica



Categoria: Divieto

Nome: Divieto di accesso ai non addetti ai lavori

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SC. 13 Rischio di scivolamento in piano

**Contratto di
del**

Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d.

**Attività di
Descrizione**

Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti
Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi
sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici
per avvio operativo.

**Descrizione Rischio
Interferente**

Rischio dovuto alla presenza di sostanze liquide e/o residui di precedenti
lavorazioni sulla pavimentazione dei luoghi di lavoro.

Misure da adottare

**MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente l'inizio
dei lavori**

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con l'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio

Per impedire l'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

- Recintare adeguatamente le aree di lavoro
- Esporre l'apposita cartellonistica di sicurezza
- Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell'area delimitata

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno

Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle lavorazioni, occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

MS. 16 Dotare i piani di lavoro di adeguate pavimentazioni

I piani di lavoro devono avere pavimentazioni adeguate al tipo di lavorazioni da effettuare. I pavimenti devono essere mantenuti in ottimo stato, senza buchi e/o ostacoli che possono costituire pericolo per i lavoratori.

MS. 17 La pavimentazione dell'ambiente di lavoro deve essere accuratamente pulita prima dell'inizio dei lavori

Le aree destinate alle lavorazioni devono essere accuratamente pulite prima dell'inizio dei lavori, con lo scopo di eliminare tutte quelle sostanze che possono costituire pericolo per i lavoratori.

Soggetto preposto
all'attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicità del
controllo

Elenco DPI e
segnaletica



Categoria: Pericolo

Nome: Protezione di caduta

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SC. 16 Rischio di penetrazione di chiodi e/o altro nei piedi




Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

| | |
|---|---|
| Contratto di del | Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d. |
| Attività di Descrizione | Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo. |
| Descrizione Rischio Interferente | Rischio dovuto all'utilizzo di chiodi e altri materiali appuntiti nelle fasi di lavorazioni, oppure alla scarsa pulizia dell'ambiente di lavoro. |
| Misure da adottare | <p>MS. 17 La pavimentazione dell'ambiente di lavoro deve essere accuratamente pulita prima dell'inizio dei lavori Le aree destinate alle lavorazioni devono essere accuratamente pulite prima dell'inizio dei lavori, con lo scopo di eliminare tutte quelle sostanze che possono costituire pericolo per i lavoratori.</p> <p>MS. 18 Ambiente di lavoro idoneo L'ambiente di lavoro deve essere idoneo per lo svolgimento delle attività lavorative, pertanto occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Una pavimentazione priva di buche e dissestamenti• Adeguata recinzione dell'area di cantiere• Parapetti nel rispetto delle misure di sicurezza• Cartellonistica di sicurezza |
| Soggetto preposto all'attuazione della misura | |
| Soggetto preposto al controllo per conto del committente | |
| Periodicità del controllo | |
| Elenco DPI e segnaletica |  <p>Categoria: Prescrizione Nome: Protezione dei piedi Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.</p> |




Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

SC. 29 Rischio di danno per la presenza di materiale a rischio biologico

| | |
|---|--|
| Contratto di del | Fornitura e posa in opera macchina apriacchi da r.d. |
| Attività di Descrizione | Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina apriacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo. |
| Descrizione Rischio Interferente | Rischio dovuto allo svolgimento di attività lavorative in ambienti di lavoro in cui sono presenti sostanze organiche. |
| Misura da adottare | MS. 11 Informazione del personale esterno Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali: <ul style="list-style-type: none">• Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi• Piano di gestione delle emergenze• Presenza di pericoli |
| Soggetto preposto all'attuazione della misura | |
| Soggetto preposto al controllo per conto del committente | |
| Periodicità del controllo | |
| Elenco DPI e segnaletica |  <p>Categoria: Pericolo Nome: Pericolo biologico Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.</p> |



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

SC. 32 Rischio di una non corretta adozione di una procedura di emergenza per la presenza di un incendio

| | |
|---|--|
| Contratto di del | Fornitura e posa in opera macchina apriacchi da r.d. |
| Attività di Descrizione | Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina apriacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo. |
| Descrizione Rischio Interferente | I lavoratori, incaricati per l'attuazione delle procedure di emergenza in caso di incendio, devono essere adeguatamente formati e sottoposti a continui corsi di aggiornamento e addestramento. Lavoratori inesperti a fronteggiare le emergenze possono solo causare gravi danni agli altri lavoratori ed all'ambiente di lavoro. |
| Misure da adottare | <p>MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente l'inizio dei lavori Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica degli ambienti di lavoro, con l'obiettivo di individuare gli elementi di pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie a evitare le situazioni di pericolo.</p> <p>MS. 10 Permesso di fuoco Per lo svolgimento di particolari lavori occorre il permesso di utilizzo di fiamme libere, che viene rilasciato direttamente dal referente incaricato dal committente.</p> <p>MS. 11 Informazione del personale esterno Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi• Piano di gestione delle emergenze• Presenza di pericoli <p>MS. 14 Permesso di lavoro Nelle aree di lavorazione, le varie attività possono iniziare solo se il referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i lavori nelle suddette aree.</p> |



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Soggetto preposto
all'attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicità del
controllo

Elenco DPI e
segnaletica

MS. 15 Revisione straordinaria delle procedure di gestione delle emergenze

Le procedure di gestione delle emergenze devono essere sottoposte a revisioni straordinarie quando si verificano dei particolari eventi che richiedono un aggiornamento delle procedure per far fronte a nuove situazioni di pericolo e di emergenza.



Categoria: Pericolo

Nome: Pericolo incendio

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.



Categoria: Antincendio

Nome: Estintore

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SC. 38 Rischio di danno inseguito ad un non corretto utilizzo di una macchina e/o impianto

**Contratto di
del**

Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d.

**Attività di
Descrizione**

Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti
Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi
sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Descrizione Rischio Interferente

per avvio operativo.

Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale sul corretto utilizzo dei macchinari e delle varie attrezzature; ciò comporta gravi rischi a carico di tutto il personale impegnato nelle varie attività lavorative.

Misure da adottare

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente l'inizio dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare una verifica degli ambienti di lavoro, con l'obiettivo di individuare gli elementi di pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 11 Informazione del personale esterno

Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

- Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi
- Piano di gestione delle emergenze
- Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attività possono iniziare solo se il referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i lavori nelle suddette aree.

MS. 22 Attività di verifica

L'attività di verifica deve essere svolta dal personale tecnico competente, con lo scopo di:

- Verificare la conformità delle attività svolte nel rispetto della normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
- Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi

L'attività di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di individuare le non conformità e le manovre correttive, ed esposta a tutto il personale attraverso periodiche riunioni.

Soggetto preposto all'attuazione della misura

Soggetto preposto al controllo per conto del committente



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Periodicità del controllo

Elenco DPI e segnaletica



Categoria: Pericolo

Nome: Pericolo macchinario in movimento

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SC. 40 Rischio di danno inseguito ad una non corretta adozione di una procedura e/o istruzione di lavoro

Contratto di del

Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d.

Attività di Descrizione

Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti
Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo.

Descrizione Rischio Interferente

Rischio dovuto alle inadempienze dei lavoratori, ovvero quando questi non svolgono il proprio incarico e/o procedura assegnata in modo scrupoloso. Ciò comporta gravi rischi a carico di tutto il personale impegnato nelle varie attività lavorative.

Misure da adottare

MS. 11 Informazione del personale esterno

Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

- Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi
- Piano di gestione delle emergenze
- Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attività possono iniziare solo se il referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno

Il personale esterno è obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il cui scopo è quello di fornire informazioni in riferimento a:



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Soggetto preposto
all'attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicità del
controllo

Elenco DPI e
segnaletica

- Rischi dovuti alle varie attività lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare
- Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attività lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare
- Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
- Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attività di verifica

L'attività di verifica deve essere svolta dal personale tecnico competente, con lo scopo di:

- Verificare la conformità delle attività svolte nel rispetto della normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
- Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi

L'attività di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di individuare le non conformità e le manovre correttive, ed esposta a tutto il personale attraverso periodiche riunioni.



Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SC. 42 Rischio di danno per la presenza di personale non correttamente informato, formato ed addestrato

Contratto di | Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d.



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

| | |
|--|---|
| del | |
| Attività di Descrizione | Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo. |
| Descrizione Rischio Interferente | Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale, infatti per qualsiasi attività lavorativa occorre addestrare adeguatamente il personale che si dedicherà a quella attività. Durante lo svolgimento delle attività occorre un preposto alla vigilanza e verifica delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. Eventuali inadempienze, dovute alla scarsa formazione, di uno o più lavoratori possono causare gravi danni agli altri lavoratori. |
| Misure da adottare | <p>MS. 11 Informazione del personale esterno Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi• Piano di gestione delle emergenze• Presenza di pericoli <p>MS. 21 Formazione del personale esterno Il personale esterno è obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il cui scopo è quello di fornire informazioni in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rischi dovuti alle varie attività lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare• Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attività lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare• Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro• Tecniche di gestione delle emergenze <p>MS. 22 Attività di verifica L'attività di verifica deve essere svolta dal personale tecnico competente, con lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare la conformità delle attività svolte nel rispetto della normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati• Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi <p>L'attività di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di individuare le non conformità e le manovre correttive, ed esposta a tutto il personale attraverso periodiche riunioni.</p> |
| Soggetto preposto all'attuazione della misura | |



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicità del
controllo

Elenco DPI e
segnaletica



Categoria: Pericolo

Nome: Pericolo generico

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

SC. 49 Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale

| | |
|---|---|
| Contratto di del | Fornitura e posa in opera macchina aprisacchi da r.d. |
| Attività di Descrizione | Fornitura e posa in opera macchina per impianto di trattamento rifiuti Fornitura e posa in opera in capannone di una macchina aprisacchi sacchetti di rifiuti provenienti da r.d., realizzazione collegamenti elettrici per avvio operativo. |
| Descrizione Rischio Interferente | Rischio dovuto alla scarsa formazione ed addestramento dei lavoratori. Periodicamente e per particolari attività lavorative occorre sottoporre i lavoratori a corsi di addestramento e di aggiornamento sulle procedure di protezione individuale e sull'uso dei DPI. Lavoratori inesperti possono solo causare gravi danni agli altri lavoratori. |
| Misure da adottare | MS. 11 Informazione del personale esterno Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali: <ul style="list-style-type: none">• Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi• Piano di gestione delle emergenze• Presenza di pericoli MS. 14 Permesso di lavoro |



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

Nelle aree di lavorazione, le varie attività possono iniziare solo se il referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno

Il personale esterno è obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il cui scopo è quello di fornire informazioni in riferimento a:

- Rischi dovuti alle varie attività lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare
- Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attività lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da adottare
- Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
- Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attività di verifica

L'attività di verifica deve essere svolta dal personale tecnico competente, con lo scopo di:

- Verificare la conformità delle attività svolte nel rispetto della normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
- Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi

L'attività di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di individuare le non conformità e le manovre correttive, ed esposta a tutto il personale attraverso periodiche riunioni.

**Soggetto preposto
all'attuazione
della misura**

**Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente**

**Periodicità del
controllo**

**Elenco DPI e
segnaletica**



Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

5. Misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze

E' assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere nelle aree riservate alle operazioni correlate alla fornitura e gli operatori addetti alle operazioni di scarico carburante devono verificare la presenza dei sistemi antincendio nell'area interessata.

Ulteriori Misure

E fatto divieto al fornitore di accedere ai capannoni, alle rimesse, ai reparti di manutenzione e a qualsiasi altro luogo diverso da quello dove è previsto il posizionamento del trituratore. si informa che in tali luoghi sono presenti ulteriori rischi.

Verbale di Cooperazione e Coordinamento (e sopralluogo congiunto)

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" tra il Responsabile dei lavori dell'azienda appaltante e il Datore di lavoro dell'azienda appaltatrice, presso la sede di svolgimento del lavoro.



Regione Calabria

DIPARTIMENTO 10 AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE N.2 - Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita

Unità di Progetto Rifiuti

6. Costi sostenuti per la sicurezza

Costi a carico dell'aggiudicatario e non soggetti a ribasso

| Misure per eliminare e ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze | U.M. | Quantità | Costo unitario | Costo totale |
|--|------|----------|-----------------|--------------|
| Delimitazione temporanea area di lavoro con stesura nastro in PE a bande bicolori bianco/rossa | ml | 100 | € 1,53 | € 153,00 |
| Dpi (elmetto di protezione, pettorina alta visibilità e scarpe antiscivolo) | n° | 3 | € 80,00 | € 240,00 |
| Rete di sicurezza in PP sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri | mq | 23,13 | € 3,89 | € 90,00 |
| Estintore a 6 Kg. | n° | 2 | € 41,00 | € 82,00 |
| Formazione e informazione del personale e riunione di cooperazione e coordinamento | ore | 1 | € 35,00 | € 35,00 |
| TOTALE COSTI | | | € 600,00 | |

Catanzaro , li.

Il Datore di Lavoro Committente

Per l'impresa appaltatrice

Il Datore di lavoro

Il RLS
